

## IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva che precede

### OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 cpc., Bellomonte Bruno conveniva in giudizio RFI Rete Ferroviaria Italiana spa chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:

ordinare alla RFI spa la immediata ed effettiva reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente con la corresponsione in suo favore delle ordinarie retribuzioni sin dal 10.8.2014.

Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.

Esponiva il ricorrente di essere alle dipendenze della convenuta dal 25.6.1977, svolgendo mansioni di capo stazione superiore; che con lettera del 21.4.2010, la resistente lo aveva licenziato per " ... *l'assoggettamento alla misura cautelare della detenzione in carcere* ... "; che egli era stato arrestato in data 10.6.2009 dalla DIGOS Roma ed in data 20.10.2010 era stato richiesto il rinvio a giudizio; che ricevuta la lettera di licenziamento in carcere, aveva contestato il recesso datoriale e, a seguito della sentenza del 21.11.2011 ( con cui era stato assolto perché " *il fatto non sussiste* ", con scarcerazione immediata ), non era stato reintegrato nel posto di lavoro ; che solo a seguito di ricorso ex artt. 669 e 700 cpc., con ordinanza del 16.3.2012, era stato così disposto : " .... *Sospende l'efficacia del licenziamento intimato a Bruno Bellomonte con nota del 21.4.2010 ed ordina a RFI spa di reintegrarlo immediatamente nel posto di lavoro* " ; che a seguito di sentenza n. 4405/13, la società convenuta veniva anche condannata al risarcimento dei danni corrispondente alle retribuzioni perdute dalla richiesta di reintegrazione alla ordinanza cautelare; che in connessione con il procedimento penale conclusosi con l'assoluzione del ricorrente, veniva aperto ( nel 2005 ) , nei suoi confronti, altro procedimento penale e, nel giugno 2006, veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere " *per il reato di associazione sovversiva con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico* "; che tale provvedimento veniva annullato dal Tribunale di Cagliari con ordinanza del 29 luglio 2006 e disposta " *l'immediata liberazione* " del ricorrente; che già in quella occasione, la società convenuta disponeva la " *sospensione cautelare non disciplinare* " ai sensi dell'art. 60 ccnl dal 2.8.2006 e, alla scadenza dei 60 gg. , il



Tale censura è destituita di fondamento.

Infatti, il richiamo contenuto nell'art. 65ccnl alle ipotesi di cui agli artt. 63 e 64 non equivale ad una completa ed assoluta equiparazione delle ipotesi; prova ne è il fatto che la norma in esame si riferisce al nesso di riconducibilità che è evidentemente cosa ben diversa dalla assoluta equiparazione.

Tale nesso di riconducibilità, come correttamente messo in evidenza dalla parte convenuta, è senz'altro rinvenibile, nel caso in esame, se rapportato alle ipotesi di cui all'art. 64 lett. c) ( " per violazioni dolose di leggi, di regolamenti o dei doveri che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio all'azienda o a terzi " ).

Osserva, inoltre, il giudice che permane, in ogni caso, in capo alla società, la facoltà di recesso di cui all'art. 2119, tutte le volte in cui si verificasse una causa che non consenta la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto lavorativo.

Pertanto, con riferimento al caso in esame, non vi è dubbio che i fatti ipotizzati in sede penale, se accertati, potrebbero integrare una ipotesi di giusta causa di licenziamento e un caso di " grave negazione degli elementi essenziali del rapporto ", comportando l'assenza di quei requisiti di integrità morale indispensabili nello svolgimento delle mansioni espletate dal ricorrente e del ruolo da questi ricoperto.

Per tutte le ragioni si qui esposte, il ricorso deve essere respinto.

La particolare condizione delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e compensa le spese di lite.

Roma, 19 novembre 2014

IL GIUDICE

Dott.ssa A. Bellini

IL CANCELLIERE  
Veronica Scavone

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 19/11/14



IL CANCELLIERE  
Veronica Scavone

Dal tenore letterale della norma si evince , quindi, che il ricorrente ha diritto alla retribuzione solo nei primi 60 giorni. Inoltre, la sospensione cautelare è una autotutela aziendale che precede l'azione disciplinare, la quale è però solo eventuale.

Come già chiarito in altro giudizio proposto nei confronti di RFI spa, avente ad oggetto un provvedimento di sospensione cautelare ( v. sentenza Tribunale Terni n. 214/14, allegata al fascicolo di parte convenuta ), " *il provvedimento di sospensione dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare o penale non ha natura di provvedimento disciplinare, in quanto non integra una sanzione, ma configura una misura cautelare di carattere provvisorio finalizzata al soddisfacimento di esigenze datoriali o pubbliche, per lo più legate al rischio che la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa tradursi in un pregiudizio dell'immagine e del prestigio del datore di lavoro, ed è destinata ad esaurire i suoi effetti allorchè, all'esito del procedimento disciplinare, il datore di lavoro adotti le sue determinazioni ( v. sent. N. 15353 del 13.9.2012, sent. N. 25136 del 13.12.2010, sent. N. 16321 del 13.7.2009, sent. N. 11738 del 14.5.2010 ). Infatti, il datore di lavoro, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione dal servizio del dipendente in presenza di fatti, oggetto dell'accertamento penale, che siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, a prescindere dal fatto che nei confronti del dipendente sia o meno stato emesso un provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale ( v. Sent. N. 12560 del 4.6.2014 )".*

L'adozione della misura della sospensione cautelata che comporta anche il venir meno della retribuzione non contrasta con i principi di diritto costituzionali, quali il diritto al lavoro, atteso che, premessa la natura non disciplinare del provvedimento in esame, in caso di conclusione del procedimento penale in senso favorevole al lavoratore, il rapporto di lavoro riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso, con obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al dipendente tutte le retribuzioni arretrate, mentre, nell'ipotesi sfavorevole per il lavoratore, la sospensione si tramuta in definitiva cessazione del rapporto.

Il ricorrente ha lamentato, inoltre, la illegittimità del provvedimento impugnato per la non riconducibilità agli artt. 63 e/o 64 ccnl delle mancanza addebitategli.



elementi tali da indurre il giudice a ritenere che in concreto la situazione del ricorrente giustifichi il ricorso alla tutela cautelare. Tali allegazioni costituiscono un elemento indefettibile atteso che, la previsione in sede contrattuale della sospensione cautelare, con l'effetto automatico della perdita della retribuzione, presuppone che già le parti sociali hanno valutato quell'effetto e ritenuto in astratto prevalente l'interesse del datore di lavoro su quello del lavoratore ( alla retribuzione ), in presenza dei requisiti di cui all'art. 65 ccnl.

Va , infine, fatto rilevare che il ricorrente non ha dedotto che il suo reddito fosse l'unico del proprio nucleo familiare.

Tale carenza già di per sé giustifica il rigetto del ricorso.

Va, in ogni caso fatto rilevare che , non appare sussistere , in base alla tutela sommaria propria di questa fase, neppure il fumus boni iuris.

Innanzitutto, quanto alla carenza del requisito della immediatezza, va fatto rilevare che tale requisito non è richiesto, atteso che il provvedimento datoriale è di natura cautela e non disciplinare. Comunque risulta che la società ha adottato il provvedimento in questione con comunicazione del 10 giugno 2014, dopo aver avuto conoscenza del rinvio a giudizio del ricorrente in data 7 maggio 2014.

L'art. 65 ccnl, come già sopra specificato, espressamente recita :  
*" 1. L'azienda può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui ai precedenti artt. 63 e 64, la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato.*

*Per un periodo massimo di 60 giorni al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione di cui al punto 1.1. e alle stesse lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68 ( retribuzione ) del presente ccnl.*

*2. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti del provvedimento.*

*3. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della sospensione.*

*4. Al termine della sospensione cautelare di cui al precedente punto1 ovvero in relazione all'esito del giudizio la retribuzione di cui allo stesso punto 1 verrà integrata o recuperata dai trattamenti spettanti al lavoratore ".*



Risulta, infatti, agli atti che la convenuta ha appreso del rinvio a giudizio solo con la mail del 7 maggio 2014 e con comunicazione del 11.6.2014, è stata disposta la sospensione cautelare di cui all'art. 65 ccnl.

Tanto premesso, osserva il giudice che l'art. 65 ccnl disciplina espressamente la "sospensione cautelare non disciplinare" e sancisce:

- 1. L'azienda può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui ai precedenti artt. 63 e 64, la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato. Per un periodo massimo di 60 giorni al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione di cui al punto 1.1 e alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68 (retribuzione) del presente ccnl.*
- 2. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento.*
- 3. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della sospensione.*
- 4. Al termine della sospensione cautelare di cui al precedente punto 1 ovvero in relazione all'esito del giudizio la retribuzione di cui allo stesso punto 1 verrà integrata o recuperata dai trattamenti spettanti al lavoratore".*

Così esposti i fatti, quanto al periculum in mora, va fatto rilevare che il ricorrente si è limitato a lamentare la perdita di retribuzione ed un presunto danno alle "relazioni professionali e sociali ed all'equilibrio psico-fisico".

Con riferimento a tale danno, manca nell'atto introduttivo ogni specifica allegazione; quanto, invece, alla perdita di retribuzione, deve farsi rilevare che essa costituisce un effetto automatico della sospensione.

Osserva il giudice che, il ricorso alla procedura di urgenza si può ritenere ammissibile solo quando il lavoratore deduca e provi il concreto pregiudizio subito, atteso che, diversamente argomentando, dovrebbe ritenersi sempre ammissibile il ricorso allo strumento cautelare in ogni caso di licenziamento che comporta la perdita della retribuzione.

Orbene, se è vero che dalla perdita del lavoro e della retribuzione deriva al lavoratore un pregiudizio, è altrettanto vero che, ai fini della valutazione del periculum in mora richiesto ex art. 669 e 700 cpc, il lavoratore deve dedurre, accanto alla mera allegazione relativa alla perdita del posto di lavoro, ulteriori

2014 e, considerata la gravità del capo di imputazione, aveva disposto la sospensione cautelare non disciplinare del ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 ccnl di settore; che con comunicazione del 21.7.2014, la società aveva presentato istanza alla Corte di Assise di Sassari per avere accesso agli atti ma ad oggi non aveva ricevuto alcuna notizia.

Tanto premesso in fatto, eccepiva la inammissibilità del ricorso in via d'urgenza atteso che nel caso in esame, nessuna concreta allegazione era stata offerta in ordine al presunto danno alle " *relazioni professionali e sociali ed all'equilibrio psico-fisico* ", mentre il ricorrente si era limitato ad allegare il danno economico legato alla perdita della retribuzione; che, inoltre, tale danno era da ricollegare alla sottoposizione a procedimento penale del ricorrente.

Quanto al fumus boni iuris, contestava quanto ex adverso eccepito, atteso che, nel caso in esame, non era richiesto il requisito dell'immediatezza. In ogni caso, faceva rilevare che il ricorrente, nel giugno 2006, era un semplice indagato, mentre adesso era stato rinviato a giudizio e la società aveva avuto notizia del decreto di rinvio a giudizio solo con la mail del 7 maggio 2014. Pertanto, la sospensione disposta con comunicazione del 10 giugno 2014 era senz'altro tempestiva.

Alla odierna udienza, il giudice, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, si riservava.

Il ricorso è infondato e per l'effetto deve essere respinto.

I fatti dedotti nell'atto introduttivo non sono contestati; è, quindi, pacifico che nell'anno 2005, il ricorrente venne indagato per il reato di " *associazione sovversiva con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico* ", nell'ambito del c.d. processo Arcadia.

Non è stato altresì specificamente contestato che la convenuta, solo di recente, abbia appreso che il ricorrente, proprio nell'ambito del processo Arcadia, è stato rinviato a giudizio con l'imputazione di " *associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico* " ex art. 270 c.p. .



ricorrente veniva reintegrato nel posto di lavoro ; che in data 10.6.2014, il ricorrente veniva nuovamente sospeso dal lavoro ai sensi dell'art. 65 ccnl della Attività ferroviaria ( sospensione cautelare non disciplinare ), in ordine ai fatti di cui al " Decreto che dispone il giudizio a Suo carico nell'ambito del procedimento penale 5390/05 RGNR incardinato presso il Tribunale di Cagliari di cui questa società è venuta di recente a conoscenza ... "; che , però, tale procedimento era ben noto alla convenuta già nel 2006, quando lo aveva sospeso; che il motivo della sospensione cautelare non disciplinare risiede nel "decreto che dispone il giudizio a Suo carico nell'ambito del procedimento penale 5390/05 ", cioè lo stesso a seguito del quale era già stata disposta sia la sospensione da parte della resistente sia l'annullamento della ordinanza cautela di custodia in carcere e che aveva poi visto assolto il ricorrente nel primo procedimento.

Tanto premesso, il ricorrente faceva rilevare di essere stato in tal modo privato della sua unica fonte di reddito e di versare in uno stato di grave emarginazione sociale per il clamore della vicenda .

In ordine al presupposto del fumus boni iuris, il ricorrente contestava il richiamo all'art. 65 ccnl , invocato nel provvedimento qui impugnato, atteso che la norma contrattuale in esame prevede la facoltà aziendale di disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore " ... nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento di cui ai precedenti art 63 e 64 ", non specificati dalla società nel caso in esame e comunque non sussistenti.

Argomentava, inoltre, ampiamente sul diritto costituzionale al lavoro.

In ordine, poi, al presupposto del periculum in mora deduceva di essere stato privato della sua unica fonte di reddito, la retribuzione, e di non avere altro di che vivere. Lamentava, altresì, di versare in una situazione di emarginazione sociale e lavorativa.

Si costituiva in giudizio la convenuta contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto.

In particolare, deduceva di aver appreso che il ricorrente era stato rinvio a giudizio proprio nell'ambito del processo Arcadia ( n. rg. 5390/15) con l'imputazione di " Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico", ex art. 270 bis cp.; che era venuta a conoscenza del decreto di rinvio a giudizio con comunicazione mail del 7 maggio

